

La continuità aziendale nei bilanci di esercizio
La riduzione del capitale per perdite
Gli ammortamenti

Giacomo Manzana | Elena Iori | www.manzana.it   

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.LimaRe.it

Re

www.manzana.it

MII

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Art. 58 DI 104/2020

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI - Art. 60 DI 104/2020

7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, **possono**, anche in deroga all'*articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile*, **non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma **è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo** e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, **prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno**. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

- di conseguenza, si **allunga di un anno** il piano di ammortamento
- **Bozza di comunicazione** posta in consultazione dall'Oic a **luglio**.
Si può valutare (in alternativa)
 - il **cambiamento del metodo di ammortamento** passando da quello genericamente applicato (a quote costanti) al **metodo per unità di prodotto**.
 - di **modificare il piano di ammortamento** se, a causa della pandemia, vi sono state importanti modifiche sulla **vita utile residua** dell'immobilizzazione.

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI - Art. 60 DI 104/2020

Costo bene		100.000					
Amm.to civilistico		5 anni					
Amm.to fiscale		20%					
Anno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amm.to civilistico	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	
Amm.to fiscale	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	-

Anno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amm.to civilistico	10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
Amm.to fiscale	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	-

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI - Art. 60 DI 104/2020

7-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una **riserva indisponibile utili** di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

- in caso di **utili di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento** non contabilizzate, la riserva è integrata
 - utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili,
 - in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi.

- La norma prevede **l'indisponibilità della riserva e, pertanto, il divieto di utilizzo per qualsiasi ragione**: in altre situazioni, sono state previste deroghe a tale divieto per l'utilizzo a copertura di perdite di esercizio con obbligo di successivo reintegro, mentre in questo caso non pare siano state previste deroghe in tal senso.

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI - Art. 60 DI 104/2020

7-quater. **La nota integrativa** dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

➤ La **nota integrativa**, poi, dovrà dare conto delle:

→ **ragioni della deroga**, nonché

→ dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente **riserva indisponibile**, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell'esercizio.

→ Come già avvenuto in occasione di altre disposizioni che derogano alle norme del Codice civile, la nota integrativa dovrà dare conto **dell'importo degli ammortamenti non contabilizzati nel conto economico** e dei conseguenti effetti, in particolare sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto: in sostanza, l'informativa deve quantificare gli ammortamenti non imputati nel conto economico.

Per esempio, se l'esercizio 2020 si chiude con un utile di 100 e gli ammortamenti non contabilizzati sono 60, la nota integrativa dovrà evidenziare che l'utile, dopo la rilevazione degli stessi, sarebbe stato di 40, importo accantonato nella riserva non disponibile.

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI - Art. 60 DI 104/2020

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è **ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico.** Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

- in sostanza, si applica il comma 4, lettera b) dell'articolo 109 del Tuir che prevede la deducibilità dei componenti negativi non imputati nel conto economico **per disposizione di legge.**
- Questa previsione comporta l'iscrizione in bilancio delle **imposte differite passive**, che saranno utilizzate nell'ultimo esercizio nel quale agli ammortamenti iscritti in bilancio non corrisponderà un pari ammontare di ammortamenti fiscalmente deducibili, in quanto già dedotti nella dichiarazione 2020.

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI - Art. 60 DI 104/2020

Costo bene		100.000					
Amm.to civilistico		5 anni					
Amm.to fiscale		20%					
Anno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amm.to civilistico	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	
Amm.to fiscale	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	-
Imposte differite	-	-	-	-	-	-	-

Anno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amm.to civilistico	10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
Amm.to fiscale	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	-
Imposte differite	-	5.580	-	-	-	- 2.790	- 2.790

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI - Art. 60 DI 104/2020

Da considerare l'impatto della **fiscalità differita** a conto economico

Conto Economico	
Ricavi	800.000
Amm.ti	500.000
...	
Risultato	(300.000)

Conto Economico	
Ricavi	800.000
Amm.ti	0
...	
Risultato	200.000

Conto Economico	
Ricavi	800.000
Amm.ti	0
...	
Imposte differite	(139.500)
Risultato	60.500

- Operativamente dovrò effettuare una **variazione in diminuzione** in sede di dichiarazione dei redditi/Irap, disallineando (quadro RV/Sez. IV quadro IS) il valore civilistico da quello fiscale.
- Se cedo il cespite impatti anche sulla **plus/minus**

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI - Art. 60 DI 104/2020

Rapporto riduzione degli ammortamenti // rivalutazione

- Intreccio da **valutare** con la **rivalutazione** che avrà effetti dal **2021** e quindi **sospendo** gli **ammortamenti ante rivalutazione** (quelli del 2020)
- Se il mef prorogherà la sospensione degli ammortamenti al 2021 **verranno differiti gli ammortamenti rivalutati ex d.l. n. 104/2020.**

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI - Art. 60 DI 104/2020

Leasing?

- **Nessuna sospensione** dei canoni che vanno quindi imputati a ce.
- Moratoria ex art. 56, d.l. n. 18/2020: **non pago finanziariamente il canone** ma lo devo imputare a **ce rimodulando** i canoni in funzione della **maggior durata del leasing** (appendice a - operazioni di ristrutturazione del debito, dell'oic 19, Par. A.7).

Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

*A.7 un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la **sospensione** per un determinato periodo nel **pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario**, comporta una **modifica nella tempistica** originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguenziale **prolungamento** della durata del contratto.*

*A fronte della sospensione in esame, si effettua una **nuova rimodulazione** dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e **dell'eventuale risconto** iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al **principio di competenza pro-rata temporis** considerando la maggior durata del contratto.*

MANCATA RILEVAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI - Art. 60 DI 104/2020

Rapporto riduzione degli ammortamenti // disapplicazione 2446 e 2447

- **Disapplicando (in tutto o in parte) gli ammortamenti**, infatti, le perdite che vengono sterilizzate dal nuovo articolo 6 del DI 23/2020 si presenteranno inferiori, ma si dovrà porre un vincolo alle riserve pregresse o, laddove incapienti, agli utili futuri.
- **Rilevando normalmente gli ammortamenti**, invece, le perdite sterilizzate per un quinquennio ai fini delle conseguenze codicistiche saranno maggiori, ma senza ipoteche sulle riserve.

Sotto l'aspetto fiscale non ci dovrebbero essere differenze rilevanti, atteso che, in entrambi i casi, il reddito imponibile – o la perdita fiscalmente rilevante – saranno determinati al netto dell'importo corrispondente alle quote di ammortamento deducibili.

Riduzione del capitale per perdita

Articolo 6 - Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) DI 23/2020

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e

>>fino alla data del 31 dicembre 2020

>>per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data

non si applicano gli articoli

>>2446, commi secondo e terzo,

>>2447,

>>2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e

>>2482-ter del codice civile.

Per lo stesso periodo

>>non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Articolo 1 co. 266 L 178/2020 (Riduzione capitale sociale per perdite)

266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) - 1. Per le **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano**

- gli *articoli 2446*, secondo e terzo comma,
 - *2447*,
 - *2482-bis*, quarto, quinto e sesto comma, e
 - *2482-ter del codice civile* e
 - non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli *articoli 2484*, primo comma, numero 4), e *2545-duodecies del codice civile*.
- la norma **non si rivolga solo agli squilibri patrimoniali rilevati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020**, ma anche a tutti gli esercizi in corso a tale data: ad esempio, il bilancio del periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, con parallelo “slittamento” del quinto esercizio successivo in cui “far tornare i conti”.
- **Dal 2021 (o, meglio, per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020) ritornano le regole consuete**, con la sola eccezione della sterilizzazione quinquennale delle perdite maturate in questo “disgraziato” 2020. Le perdite 2021 riprenderanno a ubbidire alle regole codicistiche: con la conseguenza che, ove esse superino complessivamente il terzo del patrimonio e riducano il capitale al di sotto del limite legale, si tornerà al dilemma “ricapitalizza o liquida”.

Articolo 1 co. 266 L 178/2020 (Riduzione capitale sociale per perdite)

<p>Spa</p> <p>Art. 2446 CC Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [c.c. 2413], gli amministratori [c.c. 2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti [c.c. 2364, 2364-bis]. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. — Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori [c.c. 2188, 2194] (3). — Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436</p>	<p>Srl</p> <p>Art. 2482-bis CC Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma. — Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. — Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. — Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.</p>
<p>Spa</p> <p>Art. 2447 CC — Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea [c.c. 2364, 2364-bis] per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società [c.c. 2498, 2500, 2500-ter, 2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies].</p>	<p>Srl</p> <p>Art. 2482-ter CC Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. — È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.</p>
<p>Società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata</p> <p>Art. 2484 CC Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; — 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.(...)</p>	<p>Società cooperativa</p> <p>Art. 2545-duodecies CCLa società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.</p>

Articolo 1 co. 266 L 178/2020 (Riduzione capitale sociale per perdite)

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli *articoli 2446*, secondo comma, e *2482-bis*, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo [bilancio 2025]; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. **Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori**, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2 [al quinto esercizio successivo - bilancio 2025]. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio** deve procedere alle deliberazioni di cui agli *articoli 2447 o 2482-ter del codice civile*. Fino alla data di tale assemblea **non opera la causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli *articoli 2484*, primo comma, numero 4), e *2545-duodecies del codice civile*.

➤ Secondo la precedente formulazione dell'articolo 6 del DI 23/20, per le perdite accertate nel corso degli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, **non trovavano applicazione le disposizioni che regolamentano le conseguenze**. La sospensione temporanea degli obblighi di ricapitalizzazione, tuttavia, come da più parti evidenziato, si presentava in termini troppo stringenti. Ipotizzare che le società in forte perdite nel 2020 fossero in grado, già dal 1° gennaio 2021, non solo di non perdere ulteriormente, ma di produrre utili sufficienti a riportare subito il patrimonio sopra i limiti di guardia previsti dal Codice, era una previsione sicuramente troppo ottimistica.

Articolo 1 co. 266 L 178/2020 (Riduzione capitale sociale per perdite)

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella **nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio» [estensione dell'obbligo di cui all'articolo 2427, n. 7-bis del Codice].

La continuità aziendale nei bilanci d'esercizio

Continuità aziendale

Art. 7 del DI 23/2020

1. Nella redazione del **bilancio di esercizio in corso** al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella **prospettiva della continuazione** dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata **se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso** in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 [termini e assemblee e voto a distanza].

Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si **applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.**

Continuità aziendale

>> Al fine di individuare il momento a decorrere dal quale gli effetti intervenuti non assumono rilevanza ai fini della continuità **la relazione al DI 23/2020** prevede:

- La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) **l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati**, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.
- Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo **alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità** di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.
- Il dato temporale di riferimento **è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza** (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Data del 23 febbraio 2020 data spartiacque. Il legislatore ha individuato nel 23 febbraio (entrata in vigore delle prime misure di emergenza) il confine oltre il quale sono maturati gli effetti della crisi. La norma mira, quindi, a consentire alle imprese di affrontare le difficoltà derivanti da Covid-19 operando **un distinguo temporale con riferimento alla situazione fisiologica già esistente all'insorgere dell'emergenza rispetto a quella patologica innescata dalla pandemia.**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - Art. 38-quater DI 34/2020

Art. 38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'*articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile*. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - Art. 38-quater DI 34/2020

Art. 38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio **in corso al 31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* può comunque essere effettuata **sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020**. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'*articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile* anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

l'OIC con il documento interpretativo 6

>> Al fine di individuare il momento a decorrere dal quale gli effetti intervenuti non assumono rilevanza ai fini della continuità la relazione al DI 23/2020 **l'OIC con il documento interpretativo 6** interpreta il richiamo al comma 1 come finalizzato a dare a tutti i bilanci da approvarsi dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria **un riferimento temporale unitario, rappresentato dalla chiusura dell'esercizio (31 dicembre 2019), senza considerare gli eventi sopravvenuti nell'anno in corso.**

Il documento dell'Oic afferma che, atteso il richiamo all'articolo 2423-bis del Codice civile, la norma si applicherebbe alle «società che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali». Ma siamo sicuri che la ratio della norma giustifichi questa esclusione? Oppure anche in questo caso è ammissibile una diversa lettura? In fin dei conti, la relazione non limita l'operatività della norma, riconoscendo che l'eccezionale situazione determinata dalla pandemia ha comportato l'obbligo, per «una notevolissima quantità di imprese (...) di redigere il bilancio dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati». Il riferimento al solo articolo 2423-bis, comma 1, non pare un adeguato fondamento per un intervento ablativo che escluda dalla portata della presunzione le società che seguono gli IAS.

I'OIC con il documento interpretativo 6

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

5. La norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell'articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del codice Civile [prudenza e continuità aziendale] (nel prosieguo **“deroga”**) se sussistono determinate condizioni.

6. Richiamando espressamente l'articolo 2423 bis del codice civile, rientrano nell'ambito di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i **principi contabili nazionali** emessi dall'OIC ai sensi dell'art. 9bis del Decreto Legislativo n.38/2005.

>> L'esigenza di «neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi» (così la Relazione illustrativa) riguarda anche gli enti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali. In questo quadro il richiamo all'articolo 2423 bis, operato dall'articolo 7 e valorizzato dal documento dell'Oic, non sembra giustificare una esclusione dalla agevolazione normativa delle società che adottano gli Ias, per le quali lo scenario può determinare difficoltà di valutazione non meno elevate. Pare dunque irragionevole creare disparità di trattamento che si tradurrebbero in una indebita responsabilizzazione dei loro amministratori.

7. La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio:

- chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i **bilanci chiusi al 31 dicembre 2019**);
- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i **bilanci che chiudono al 30 giugno 2020**);
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono **al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021**).

8. La deroga prevista dalla norma **non si applica ai bilanci approvati dall'organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.**

9. Le disposizioni contenute nell'Interpretativo si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio.

I'OIC con il documento interpretativo 6

MODALITA' DI APPLICAZIONE

10. Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i **bilanci chiusi al 31 dicembre 2019**) e non ancora approvati a tale data

- **la società può avvalersi della deroga SE** sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11 [22. valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale].
- **Non è invece possibile attivare la deroga SE** alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11 [mancanza di continuità aziendale in quanto: 23 non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione nell'arco temporale futuro di riferimento ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento 24 accertato causa di scioglimento di cui all'art. 2484].

Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è **redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.**

I'OIC con il documento interpretativo 6

MODALITA' DI APPLICAZIONE

11. Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al **30 giugno 2020**) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al **31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021**)

- **la società può avvalersi della deroga SE nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019 / 31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11.**
- **Non è invece possibile usufruire della deroga SE nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L n. 23/2020.** Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.

L'OIC con il documento interpretativo 6

NOTA INTEGRATIVA

12. La società che si avvale della deroga prevista dalla norma **fornisce informazioni** della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.

13. Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa - le **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite **le informazioni relative**

- ai **fattori di rischio**,
- alle **assunzioni effettuate** e
- alle **incertezze identificate**, nonché
- ai **piani aziendali futuri** per far fronte a tali rischi ed incertezze. Nella nota integrativa sono descritti, per quanto possibile,
- gli **eventuali e prevedibili effetti** che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

>>Si tratta di una valutazione **quanto mai problematica** alla luce delle incertezze dello scenario complessivo. Come tale **non incide sui criteri di valutazione** del bilancio e **non può giustificare *no opinion*** sul punto da parte dei revisori, che finirebbero per far rientrare dalla finestra quelle criticità per le imprese – e quelle potenziali responsabilità degli amministratori nella continuazione non conservativa della società – che il legislatore ha inteso tenere fuori dalla porta con la presunzione di continuità e la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della relativa causa di scioglimento.

14. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le **informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia** Covid 19.

I'OIC con il documento interpretativo 6

NOTA INTEGRATIVA

>> **L'informativa riguarda le significative incertezze relative alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione del reddito per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Per esempio

- l'esistenza di un **patrimonio netto consistente rispetto all'indebitamento** è un buon punto di partenza ma è necessario anche il confronto con l'attivo immobilizzato per determinare il **coefficiente di copertura delle immobilizzazioni** (Indicatore sulla continuità richiamato dal principio di revisione Isa Italia 570).
- Dal punto di vista finanziario, altri indicatori possono essere d'ausilio, così come il **rendimento del capitale investito (Roi)**.
- Altre informazioni, anche a dimostrazione della capacità dell'impresa di far fronte a situazioni di crisi, possono riguardare **l'assenza o l'esiguità di costi capitalizzati** (impianto/ampliamento/sviluppo), di **intangibili "problematici" come l'avviamento e l'assenza d'imposte anticipate relative a perdite d'esercizio**.
- Informazione importante, potrebbe essere la **politica di distribuzione dei dividendi** relativi all'esercizio 2019, ma anche dei precedenti, così come l'eventuale **riduzione di costi fissi** e la presenza di una consistente **"riserva Lifo" per le rimanenze**.

Ciò non significa che la continuità non vada monitorata

La società deve:

- adottare **reazioni immediate allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari,**
- essere in grado di comprendere **l'impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società,**
- valutare la **logica prospettica alla situazione di crisi.**

Ciò non significa che la continuità non vada monitorata

Misure adottate. La società deve:

- **adottare politiche di reazione agli effetti negativi.**
- concentrare le scelte aziendali sui rischi maggiori, **individuando le politiche da adottare nei confronti di clienti, fornitori, finanziatori.**
- Possono verificarsi situazioni in cui **l'impresa può adottare anche misure di tipo innovativo**, avviando tra l'altro cambiamenti nella sfera della produzione o dell'approvvigionamento di flussi finanziari: sotto questo profilo, le misure di agevolazione contenute negli ultimi provvedimenti normativi possono essere uno stimolo a rivedere le politiche di ricorso al credito.

Rischi di continuità aziendale. La società deve individuare gli impatti della crisi, mettendo a fuoco, per ciascuno, non **solo la probabilità**, ma anche il **potenziale danno**.

I fattori da considerare riguardano tutte le aree dell'attività: produzione, contratti, finanza.

1. **Produzione.** Sono esempi di fattori di rischio di tipo produttivo

- l'impossibilità di completare o consegnare la produzione, dovuti alla malattia o all'assenza del personale,
- la mancanza di materie prime necessarie per la produzione,
- le difficoltà di organizzare i servizi di trasporto e di consegna.

2. **Contratti.** Vanno valutate

- le possibili richieste di sconti, riduzioni, penali
- in generale il rischio di blocchi nella possibilità di ricevere ordini.

3. **Finanza.** Va valutato

- lo slittamento degli incassi
- la possibilità di insoluti nei pagamenti da parte dei clienti,
- lo sfioramento degli affidamenti bancari,
- il rischio di non poter rispettare le scadenze di pagamento di fornitori, mutui, leasing.

I piani economici e finanziari La società deve predisporre piani economici e finanziari rivedendo le previsioni e i budget.

Le ipotesi prese a base dei vari scenari elaborati devono essere ragionevoli, al fine di considerare credibili le previsioni sugli effetti economici e finanziari.

Le analisi devono riguardare le tre componenti essenziali, ovvero

- andamento economico,
- situazione patrimoniale,
- situazione finanziaria.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla **variabile finanziaria**, che normalmente è influenzata

- dalla rapidità delle risposte dei finanziatori alle richieste della società
- dalla situazione esogena in cui si troveranno fornitori e clienti.

Ciò non significa che la continuità non vada monitorata

NB È vero che le norme del DI 23/2020 e dell'art. 38-quater DI 34/2020 - disapplicando (*) l'applicazione della continuità aziendale per l'emergenza sanitaria ai bilanci 2019 e 2020 e (**) gli art. 2446 e 2447 in tema di necessità di patrimonializzazioni delle imprese in caso di patrimoni netti negativi) hanno ridotto la pressione sotto l'aspetto patrimoniale e permesso la tempestiva approvazione dei bilanci, **ma gli effetti prospettici della crisi vanno sempre e comunque monitorati: non sono escluse situazioni in cui, pur potendo evitare l'obbligo civilistico, sia compromessa in toto l'esistenza dell'impresa.**

Flussi che l'azienda è in grado di produrre fino alla scadenza dell'esercizio 2021

- + Ricavi
- Costi MP
- Costi Servizi
- Costi Dipendenti

Margine operativo lordo

+/- Variazione attivo commerciale netto

Ingloba, se sono stati **finanziati a leva**:

- **Perdita di periodi non a break even**
- **Rinvii a brevissimo (erariali, fornitori, affitti, ecc.)**
- **Sistemazione di posizioni pregresse**
- **Necessità per Attivo commerciale netto**
- **Necessità per nuovi investimenti**

Casch flow generato dall'attività corrente

Banche e Rinvii	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Interessi passivi</u> (CE) ➤ <u>Quote capitali</u> (variazione dei debiti a m/l - SP) 	Dipende: dall'indebitamento complessivo
Soci	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Dividendi</u> e distribuzione di riserve (variazione del PN - SP) 	Dipende: Dal risultato dell'esercizio (con ritardo di un anno)
Fisco	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pagamento <u>imposte</u> (variazione delle imposte - SP) 	Dipende: Dal risultato dell'esercizio (con ritardo di un anno)
Investimenti senza ricorso all'indebitamento bancario o ad apporto di mezzi propri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Investimenti</u> (variazione delle immobilizzazioni per la parte che eccede l'indebitamento bancario e i mezzi propri - SP) 	Dipende: Dalla disponibilità dei mezzi finanziari
TFR		Periodiche
Straordinari		Periodiche

Cosa devono monitorare sindaci e revisori?

In questo particolare frangente temporale, sindaci e revisori sono chiamati anche a **compiti straordinari di vigilanza**, in quanto,

- dopo aver verificato la **reazione immediata della società allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari,**
- deve essere in grado di comprendere **l'impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società,**
- ma anche di capire se gli **organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e**
- con una **logica prospettica alla situazione di crisi.**

Il percorso logico di indagine dovrà riguardare tutti gli ambiti:

- le misure adottate
- i rischi di continuità
- i piani economici finanziari

Ai sindaci spetta il controllo sulla coerenza delle misure adottate, da valutare in funzione delle dimensioni dell'impresa, della conoscenza dei mercati e di tutte le variabili sopra indicate.

ManzanaLoriAssociati

STUDIO COMMERCIALISTI

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.manzana.it 